

Codice DB1604

D.D. 11 dicembre 2013, n. 688

Piano straordinario per l'occupazione - Misura II.3 b) "Piu' Sviluppo" - Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. Approvazione contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa delle attività di gestione.

Premesso che:

- il “Piano Straordinario per l’Occupazione”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-230 del 29 giugno 2010, prevedeva l’attivazione di una misura di aiuto (Misura II.3.b) finalizzata a supportare gli investimenti iniziali e aggiuntivi di piccole, medie e (nelle aree suscettibili di beneficiare degli aiuti a finalità regionali) grandi imprese che abbiano già una stabile presenza nella Regione;
- con D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 8 comma 1 e dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 34/2004, si è provveduto alla definizione dei contenuti della predetta misura -Mis II.3b “Più sviluppo”- e delle procedure per la sua attuazione;
- con Determinazione n. 366 del 29 novembre 2010, la Direzione Attività Produttive ha approvato il Bando per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Misura II.3 – linea b), disponendo la gestione della misura a Finpiemonte S.p.A. e definendo la copertura finanziaria della dotazione iniziale della misura, pari ad € 15.000.000,00;
- con determinazione n. 406 del 23/12/2010 si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.000.000,00 ed attualmente risulta una disponibilità residua di € 7.842.149,00;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-2276 del 27 giugno 2011, la Regione Piemonte ha autorizzato Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell’art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, a sottoscrivere il Contratto di Prestito di Euro 100.000.000,00 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs”, destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte.

Considerato che:

il particolare periodo storico che attraversa l’area Euro, non consente di proporre numerose e importanti iniziative imprenditoriali, così come indicate nella precedente versione della misura approvata con determinazione n. 366 del 29 novembre 2010 sia sotto il profilo dell’importo dell’investimento minimo (6 milioni di euro) sia sotto il profilo del numero delle assunzioni minime (30 addetti);

sulla base dell’esperienza maturata nella gestione dello strumento precedente, si è reso necessario approvare una nuova scheda tecnica con modifiche rispetto a quella approvata con determinazione n. 366 de 29 Novembre 2010, al fine di semplificare l’iter procedurale ottimizzare le risorse disponibili e rendere maggiormente efficace il Contratto di finanziamento, soprattutto per ottenere sia un incremento delle imprese potenziali beneficiarie, sia per migliorare la competitività del territorio piemontese;

con D.G.R. n. 20-4949 del 28/11/2012 si è provveduto ad approvare i nuovi contenuti essenziali della predetta Misura II.3 b) “Più Sviluppo” - ‘Regime di aiuto per il rafforzamento del sistema produttivo piemontese’.

Atteso che la dotazione finanziaria della suddetta Misura è pari a € 27.842.149,00 di cui:

- € 20.000.000,00 di risorse BEI derivanti dal contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SME’s”, e che tali somme verranno utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;

• € 7.842.149,00 di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3 b) Più Sviluppo – Piano Straordinario per l’Occupazione – (Imp. n. 6366/2010 assunto con determina n. 406/2010) che verranno utilizzate nel seguente modo:

- per € 2.000.000,00 per l’erogazione di contributi a fondo perduto;
- per € 5.842.149,00 quale fondo di riserva dedicato alla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, autorizzando a tal fine Finpiemonte S.p.A. all’utilizzo dei fondi stessi, nonché al pagamento dei corrispettivi dovuti a Finpiemonte S.p.a. per la gestione della Misura, fermo restando quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro secondo cui alle spese per la gestione occorre fare fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle suddette economie e, solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo; con determinazione n. 31 del 28/01/2013 è stata approvata la nuova scheda tecnica della Mis. II.3b “Più Sviluppo” - ‘Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese’.

Vista la “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.” del 02/04/2010 (rep. 15263).

Visto lo schema di contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività di gestione della Mis. II.3 b) “Più Sviluppo” – L.R. 34/2004 relativa al Piano straordinario per l’Occupazione e ritenuto di approvare tale schema di contratto (Allegato A alla presente determinazione) in ordine al corrispettivo “*una tantum*” pari ad € 250.000,00 iva compresa.

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di far fronte alla spesa per un ammontare presunto pari ad € 250.000,00 iva inclusa, in favore di Finpiemonte S.p.a. per le attività funzionali di gestione svolte per l’attuazione della Misura II.3 b) “Più sviluppo” – ‘Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese’ - prioritariamente con gli interessi maturati dalla dotazione finanziaria della predetta misura, e solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione;

IL DIRETTORE

Visti:

l’art. 95 2° comma dello Statuto;

l’art. 17 della l.r. n. 23/2008;

la l.r. n. 34/04;

la l.r. n. 7/2001;

la determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 366 del 29/11/2010;

la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010;

la D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010;

la D.G.R. n. 20-4949 del 28/11/2012;

la determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 406 del 23/12/2010

determina

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente, in attuazione del “Contratto di finanziamento” rubricato nel “Piano straordinario dell’occupazione” approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 alla Mis. II.3 b) – Più Sviluppo:

1) di approvare lo schema di contratto allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, finalizzato all'affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività funzionali alla gestione della Mis. II3. b) "Più Sviluppo";

2) di prendere atto che il preventivo di spesa delle attività funzionali alla gestione della Misura II.3 b) "Più Sviluppo" evidenzia un ammontare di spesa presunto "una tantum" pari ad € 250.000,00 iva compresa, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della convenzione quadro, relativo al periodo 2013 - 2023; e di far fronte alla suddetta spesa prioritariamente con gli interessi maturati sulla disponibilità complessiva dei fondi BEI e di quelli regionali, e solo laddove tali interessi non fossero sufficienti con la dotazione stessa del Fondo, in considerazione delle risorse disponibili.

Di disporre, ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente":

- beneficiario: Finpiemonte S.p.a.
- C.F. 01947660013
- Importo complessivo Euro 250.000,00 iva inclusa
- Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Benedetto
- Modalità: organismo in house

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL BANDO “PIU’ SVILUPPO” PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 34/04 – PROGRAMMA PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2006-2010 – ASSE 5 MISURA ST 2 ED IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE: MISURA II.3 b) – “PIÙ SVILUPPO”:

Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese mediante l’utilizzo di fondi BEI

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Attività produttive, in persona del Direttore pro tempore Dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino via Pisano 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

E

FINPIEMONTE S.P.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Caterina Bima di Torino, in data 5 marzo 2012, rep. n. 118234/28162, registrata a Torino in data 6.3.2012, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2012, nel seguito “Finpiemonte”

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno

dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge Regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto.
 - Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- con DGR del 29 giugno 2010 n. 2-230, è stato approvato il “Piano Straordinario per l’Occupazione”, articolato in quattro Assi di intervento finalizzati alla creazione di nuove opportunità di impiego attraverso una serie di azioni dirette a contenere la crisi economica che ha investito la Regione Piemonte;
- nel predetto Piano, all’interno dell’Asse II Competitività, descritta nei suoi contenuti generali, è compresa la misura II.3 - “Più Sviluppo”;
- nell’ambito del “Programma 2006/2010 per le Attività Produttive” (basato sulla Legge Regionale n. 34/2004, di seguito: “Programma per le Attività Produttive”) nonché nell’ambito del “Piano Straordinario per l’Occupazione” è prevista una misura di aiuto a sostegno degli investimenti iniziali di imprese, idonei a favorire lo sviluppo dell’economia regionale e del territorio di sub- aree regionali; tale misura è rubricata con la sigla ST 2 nell’ambito del “Programma per le Attività Produttive” e con la sigla II.3.B) nell’ambito del “Piano Straordinario per l’Occupazione”;

- con Deliberazione n. 20-4949 del 28/11/2012, la Giunta Regionale ha approvato i contenuti generali della misura in argomento, contestualmente individuando nella Direzione regionale alle Attività Produttive la struttura regionale responsabile della gestione di tale misura ed in Finpiemonte S.p.A. l'ente gestore della stessa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28/01/2013 è stata approvata la scheda tecnica della misura in oggetto;
- le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività di supporto alla struttura regionale per lo svolgimento di alcune attività connesse alla gestione della misura II.3.B) - "Più sviluppo" nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti e relative alla gestione della misura di agevolazione: Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese, linea B) - sostegno agli investimenti iniziali, basato sul "Programma per le Attività Produttive 2006-2010" - Asse 5, Misura St 2 ed in attuazione del "Piano Straordinario per l'Occupazione" - Misura II.3 – PIÙ SVILUPPO".

Tale misura è attuata mediante uno o più bandi, che specificano, tra l'altro, finalità dell'agevolazione, beneficiari e requisiti d'accesso, tipologia, entità e modalità di erogazione delle agevolazioni, procedure di accesso e criteri di valutazione, dotazione finanziaria assegnata a finanziamento del bando.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

E' affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la gestione del procedimento di accesso all'agevolazione, articolato nell'attività di:

- ricezione (anche telematica), istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione;
 - adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio) nonché dei provvedimenti e degli atti connessi;
 - predisposizione del testo del contratto di finanziamento che verrà stipulato fra la Regione (rappresentata dal responsabile pro tempore della Direzione regionale affidante) e l'impresa beneficiaria dell'agevolazione
 - notificazione degli atti e dei provvedimenti sopraindicati ai beneficiari delle agevolazioni;
- b) la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (stati d'avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali);
- c) l'erogazione delle agevolazioni;
- d) la gestione dei rientri dei fondi rotativi;
- e) i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, la cui procedura sarà attivata dalla affidante su richiesta di Finpiemonte), anche mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari; l'escussione delle eventuali garanzie prestate in corrispondenza dell'agevolazione erogata;
- f) le attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate quali l'assistenza e l'informazione agli interessati (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande);
- g) la consultazione e l'implementazione dei registri e delle banche-dati predisposte per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dal bando (divieti di cumulo, sussistenza di determinati requisiti d'accesso all'agevolazione, ecc.);
- h) la verifica delle rendicontazioni della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari delle agevolazioni erogate da Finpiemonte, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle funzioni affidate;
- i) l'adozione, previa comunicazione all'Affidante dell'avvio dei relativi procedimenti, degli atti di secondo grado (auto-annullamento, revoca); la proposta alla Regione di risoluzione del contratto di finanziamento e la richiesta di restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita;
- j) la realizzazione dei controlli di primo livello – documentali ed in loco – inerenti i beneficiari e le operazioni finanziate;
- k) la sorveglianza ed il monitoraggio circa l'adempimento, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento, anche successivamente alla realizzazione dell'investimento finanziato;
- l) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salvi casi in cui legittimata ad intervenire in giudizio sia esclusivamente la Regione);

- m) la gestione dei rapporti, delle procedure e delle attività previste dal contratto di finanziamento con BEI e afferenti l'utilizzo dei relativi fondi per la misura in oggetto, in ordine alla concessione delle stesse, agli obblighi verso la BEI e delle imprese finanziate, agli accordi di convenzione con le banche, alle attività di controllo e rendicontazione delle somme erogate e oggetto di rientro, alle attività informative obbligatorie per Finpiemonte;
- n) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.

Rientra fra le prestazioni oggetto del presente affidamento il supporto tecnico e giuridico per la predisposizione dei bandi che Finpiemonte è tenuta a fornire su richiesta dell'affidante.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Permangono in capo alla Regione:

- l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto della presente convenzione (atti di definizione dei contenuti fondamentali della misura, atti di programmazione, bandi, ecc.), la definizione della dotazione finanziaria del bando, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione U.E., fermo restando l'obbligo per l'affidataria di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte;
- le altre funzioni di controllo previste dalla presente convenzione.

Art. 4 – Fondo – Risorse

La Regione ha stabilito che la dotazione finanziaria della Misura sia pari a 22.000.000 di euro (ventiduemilioni/00) così suddivisi:

- 20.000.000 di euro risorse provenienti dalla BEI mediante il contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SME'S” stipulato tra Finpiemonte e BEI
- 2.000.000 di euro di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente misura II.3.b – PSO Più sviluppo

Tali risorse sono finalizzate all'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari individuati con appositi provvedimenti di competenza della Direzione Attività produttive in attuazione della Misura II.3 di cui in premessa.

Sono inoltre state previste risorse per € 5.842.149,00 quale fondo di riserva dedicato alla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, autorizzando a tal fine Finpiemonte all'utilizzo dei fondi stessi, nonché al pagamento dei corrispettivi

dovuti a Finpiemonte per la gestione della Misura, fermo restando quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro, secondo cui alle spese per la gestione occorre fare fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle suddette economie e, solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione attuativa ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve tutte le attività già precedentemente svolte da Finpiemonte prima della sottoscrizione. Alla scadenza, potrà essere prorogata per un tempo non superiore ad anni 2 (due), d'intesa tra le Parti. La proroga sarà disposta mediante Determinazione Dirigenziale (sottoscritta per adesione dal legale rappresentante di Finpiemonte), assunta dal Responsabile della Direzione regionale alle Attività produttive che richiami integralmente clausole e condizioni della presente convenzione.

Ad avvenuta cessazione dell'affidamento, Finpiemonte redigerà una rendicontazione finale conforme a quanto previsto all'art. 26, comma 6, della Convenzione Quadro, che dovrà essere trasmessa all'affidante e provvederà alla restituzione alla Regione dell'ammontare delle somme residue e disponibili, salvo che l'affidante ne disponga una diversa destinazione.

Tale restituzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'affidante.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte esercita le funzioni e svolge le attività previste dalla presente convenzione in piena autonomia organizzativa e gestionale, in coerenza con le prescrizioni recate dalla presente convenzione ed in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento, ed in particolare:

- normativa in materia di procedimento amministrativo (attualmente: l.r. 7/2005), in particolare per quanto riguarda la individuazione e le attribuzioni del responsabile del procedimento, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, l'obbligo di conclusione dei procedimenti mediante provvedimento espresso adottato - di norma - dal responsabile del procedimento, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione dei provvedimenti di non accoglimento della domanda di accesso all'agevolazione;
- la disciplina in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (attualmente: D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.); in relazione a tale normativa,

incomberà a Finpiemonte l'accesso ai pubblici registri, agli albi, ecc., per verificare il possesso di stati o qualità personali salvo che l'amministrazione che li detiene consenta l'accesso diretto esclusivamente all'amministrazione regionale che in tal caso, su richiesta di Finpiemonte, vi provvederà tramite l'affidante;

- normativa in materia di lotta all'infiltrazione mafiosa (attualmente: D.p.r. 3/6/1998 n. 252) e di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (L. 5/7/1991 n. 197; D.lgs. 20/2/2004 n. 56 e circolare M.E.F. 7/6/2005);
- la disciplina dell'accesso agli atti e documenti del procedimento (attualmente: D.p.g.r. 24/4/2006 n. 2 /R e relativa circolare esplicativa);
- normativa in materia di riservatezza/privacy (attualmente:d. lgs. N. 196/2003);
- normativa in materia di utilizzo della telematica nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione (attualmente:D. lgs. N. 82/2005 e s. m.i.);
- normativa in materia di certificazione della regolarità contributiva (attualmente: L. 248/2005), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie, fatta salva ogni diversa disposizione statale o regionale che estenda tale adempimento ad altre fattispecie.

Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa in materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti, vigente nei confronti dell'amministrazione regionale.

Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione attuativa e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, *una tantum* sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 250.000,00 (IVA compresa), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

Saranno riconosciuti i costi relativi alla gestione della misura anche se precedenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva dei fondi BEI e di quelli regionali, fermo restando quanto previsto dalla sopra citata DGR 20-4949 del 28/11/2012. La Regione, approvata la rendicontazione annuale, potrà autorizzare il prelievo dai Fondi.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta

Art. 8. – Controlli di 1° livello

Finpiemonte deve svolgere su tutte le operazioni finanziate: (a) i controlli di tipo amministrativo sull'insieme della documentazione (acquisita in copia conforme all'originale) tecnica, amministrativa e di spesa, da effettuarsi, mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati (check list, verbali, ecc.), (b) i controlli in loco, cioè mediante verifiche condotte presso i beneficiari delle operazioni finanziate e realizzate.

I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione all'agevolazione e di quelli previsti nel contratto di finanziamento, il rispetto di tutte le prescrizioni recate da norme, generali e speciali, che regolano l'accesso alle agevolazioni, l'effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione e l'effettività delle spese dichiarate. Per ogni verifica in loco, Finpiemonte elabora un rapporto che specifica l'operazione controllata, il nominativo della persona che ha effettuato il controllo, la data in cui è stato effettuato il controllo, l'oggetto e l'esito della verifica, i provvedimenti assunti in conseguenza delle irregolarità riscontrate.

Il termine per la conclusione del procedimento di controllo in loco è stabilito in 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tali termini si intendono sospesi in caso di richieste istruttorie formulate da Finpiemonte o dal soggetto incaricato del controllo.

In ogni caso, Finpiemonte, entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, provvederà ad informare la Regione dell'esito dei controlli, segnalando, altresì, i provvedimenti conseguenti adottati e formulando-ove ne ricorrano i presupposti- proposta di risoluzione del contratto di finanziamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della

Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 - Risoluzione della contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 14 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore

Regione Piemonte

Il Direttore _____